

DELIBERA N. 187/99

**DETERMINAZIONE DEL PARAMETRO Qt⁰, AI SENSI DELL'ARTICOLO 6,
COMMA 13, DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITA' PER L'ENERGIA
ELETTRICA E IL GAS 26 GIUGNO 1997 N. 70/97, COME MODIFICATO
DALL'ARTICOLO 2, COMMA 4, DELLA DELIBERAZIONE 24 GIUGNO
1998, N. 74/98, RELATIVO ALL'IMPIANTO TERMOELETTRICO DI
COGENERAZIONE DENOMINATO CASARA DELLA SOCIETA' SE.VAL.-
SERVIZI VALSUGANA SPA**

**L'AUTORITA'
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

- Nella riunione del 16 dicembre 1999,
- Premesso che
 - l'articolo 6, comma 13, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 26 giugno 1997, n.70/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 150 del 30 giugno 1997 (di seguito: deliberazione n. 70/97), come modificato dall'articolo 2, comma 4, della deliberazione dell'Autorità 24 giugno 1998, n.74/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 150 del 30 giugno 1998 (di seguito: deliberazione n. 74/98), prevede che: "Per gli impianti nuovi o ammodernati, entrati in funzione da più di un anno ma meno di tre anni, i parametri Qt° e Qi° sono pari alla media delle quantità di energia elettrica prodotta nei corrispondenti bimestri dei tre anni precedenti, utilizzando a questo fine, per i bimestri antecedenti l'entrata in esercizio dell'impianto, i valori dei parametri Qt° e Qi° relativi al primo anno di esercizio, fissati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas secondo quanto previsto dal presente comma. Per impianti entrati in funzione da meno di un anno, i parametri Qt° e Qi° vengono determinati dall'Autorità. A tal fine l'impresa produttrice dovrà presentare all'Autorità apposita domanda corredata del programma annuale di utilizzo dell'impianto. Per impianti ammodernati si intendono quelli per i quali sono state effettuate modifiche che comportano variazioni in aumento o in diminuzione della potenza nominale superiori al 20%. Le modalità di determinazione dei parametri Qt° e Qi° previste dal presente comma si applicano agli impianti già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente provvedimento";
 - con lettera in data 19 agosto 1998 (Prot. n. 297/98/pg) la società SE.VAL.-Servizi Valsugana Spa, con sede legale in piazza Medici 5, Levico Terme (Trento) (di seguito: SE.VAL.), ha proposto domanda all'Autorità per la determinazione, ai sensi della norma richiamata nella precedente premessa, del parametro Qt° relativo

all'impianto termoelettrico di cogenerazione denominato "Casara" consistente di un gruppo della potenza di 250 kW elettrici, alimentato a gas metano per la produzione di energia elettrica e vapore, situato nel comune di Levico Terme (Trento), piazzale Stazione, corredata del programma annuale di utilizzo dell'impianto;

- l'impianto termoelettrico per il quale è proposta la domanda di cui sopra è entrato in esercizio, agli effetti della produzione della SE.VAL., da meno di un anno dall'1 luglio 1999, data di entrata in vigore della deliberazione dell'Autorità n. 70/97;
- Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- Viste:
 - la nota degli uffici dell'Autorità in data 26 ottobre 1998 (prot.AP/M98/1801), con cui sono stati rappresentati alla SE.VAL. gli esiti dell'istruttoria svolta sulla base della documentazione inizialmente da questa trasmessa;
 - la lettera della SE.VAL. in data 28 ottobre 1998 (prot. n. 394/98/pg);
- Visto il documento dell'Autorità, "Proposta di delibera per la determinazione del parametro Qt°, ai sensi dell'articolo 6, comma 13, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97, come modificato dall'articolo 2, comma 4, della deliberazione 24 giugno 1998, n. 74/98, relativo all'impianto termoelettrico di cogenerazione denominato Casara della società Se.Val. Servizi Valsugana Spa", (PROT.AU/99/291);
- Considerato:
 - il contenuto delle osservazioni svolte dalla SE.VAL. nella lettera in data 28 ottobre 1998 (prot. n. 394/98/pg);
 - l'esito dell'istruttoria svolta dagli uffici dell'Autorità;
 - che l'energia elettrica prodotta dall'impianto in oggetto risulta totalmente aggiuntiva e non sostitutiva dell'energia prodotta dalla SE.VAL. in altri impianti, essendo peraltro l'unico impianto di produzione termoelettrica della SE.VAL.;

DELIBERA

- Di determinare il parametro Qt° per l'impianto termoelettrico di cogenerazione denominato "Casara", consistente di un gruppo della potenza di 250 kW elettrici, alimentato a gas metano per la produzione di energia elettrica e vapore di proprietà della Società SE.VAL.-Servizi Valsugana Spa, con sede legale in piazza Medici 5, Levico Terme (Trento), come segue:
 - a) per i primi sei bimestri dall'entrata in funzione dell'impianto, in misura pari alla produzione effettiva dell'impianto;

- b) per i due anni successivi, nella misura risultante dall'applicazione di quanto previsto per gli impianti nuovi o ammodernati, in funzione da più di un anno e meno di tre anni, dall'art. 6, comma 13, della sopra richiamata deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97, come modificata dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 24 giugno 1998, n. 74/98;
- Di comunicare il presente provvedimento alla società SE.VAL.-Servizi Valsugana Spa e alla Cassa conguaglio per il settore elettrico;
- Di dare mandato al Presidente per le azioni a seguire.

Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso avanti il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione del medesimo provvedimento;